



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE**
Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

DECRETO DIRIGENZIALE N° 702 /DA DEL 27 DIC. 2021

OGGETTO: *Cumulo* permessi mensili retribuiti. Art. 33, comma 3 Legge 104/92 e s.m.i.
Dipendente **matr. n° 3548** nata il 24/10/1963 – qual. “Agente Tecnico Esattore” liv.
“C”.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTA: la Legge 104/92, art. 33, comma 3 e s.m.i. apportate dall’art. 24 Legge 183 del 04/11/2010 che recita testualmente: “*A condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste la persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente, ha diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto il 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti*”;

VISTO: il D.Lgs. 18/07/2011 n° 119, art. 6, in attuazione dell’art. 23 della Legge 183/2010 riguardo le modifiche apportate all’art. 33 della Legge 104/92, introducendo uno specifico periodo al comma 3, il comma 3-bis il quale prevede: “*l’obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere un familiare residente in un comune situato a distanza superiore a 150 Km., rispetto alla residenza del lavoratore che presta assistenza, di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione, l’effettivo raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito*”;

CONSIDERATO: il comma 6 del D.Lgs. 119/2011, a parziale modifica dell’art. 33 della Legge 104/92, ha integrato il comma 3 stabilendo che: «*Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.*».



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE**
Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

VISTA: la circolare n. 8/08 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA: altresì, la circolare n. 13/10 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA: l'istanza, datata 09/12/2021, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 13/12/2021 con il n° 40046, presentata dalla dipendente **matr. n° 3548**, intesa ad ottenere il *cumulo dei permessi mensili* per assistenza al familiare di 2° grado, portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge 104/92;

VISTA la dichiarazione di responsabilità, datata 09/12/2021, riferita alla richiesta di "cumulo" dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3 Legge 104/92;

VISTA: la nota del Consorzio prot. n° 7370 dell' 8/05/2014, con la quale la dipendente **matr. n° 3548** è tuttora autorizzata ad usufruire i benefici previsti dall'art. 33, comma 3 Legge 104/92 per assistenza al familiare disabile (1° grado), portatore di handicap grave;

VISTO: il Verbale sanitario definitivo, con *revisione nel mese di Ottobre 2022* - dom. n° 3930904702333 dell' 8/10/2021, rilasciato dalla ASL di Giarre (CT) con il quale, la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, attesta che il familiare disabile della dipendente **matr. n° 3548**, è soggetto "*portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge n° 104 del 05/02/1992*";

VISTO il documento di riconoscimento del soggetto disabile – Carta di Identità n° AS 8940304 del 03/11/2014, rilasciata dal Comune di Riposto (CT);

CONSIDERATO che è obbligo per la dipendente, comunicare preventivamente, per motivi di organizzazione dell'ufficio di appartenenza, la programmazione dei permessi mensili da usufruire ed inoltre, comunicare entro il termine di gg. 30, ogni variazione che potrà incidere sul diritto alla fruizione di detti permessi;

D E C R E T A

AUTORIZZARE la dipendente **matr. n. 3548** nata il 24/10/1963 – qualifica "A.T.E." liv. "C", ad assentarsi dal servizio per giorni 3 (tre), usufruendo del *cumulo dei permessi mensili*, fruibili anche in maniera continuativa o per un massimo di 18 ore, per assistere il proprio familiare disabile di 2° grado, in quanto soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33, comma 3 Legge 104/92 come da s.m.i. apportate dall'art. 6 D.Lgs. n° 119/2011;



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE**
Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

DARE MANDATO all’Ufficio Gestione Risorse Umane per i conseguenziali adempimenti di competenza;

TRASMETTERE copia del presente decreto:

- alla dipendente interessata;
- al Dirigente Area Tecnica di Esercizio;
- al Responsabile Ufficio Linea Esazione.

IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE
(Dott. Antonino CASTRICIANO)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Donatello PULIATTI)



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Salvatore MINALDI)